

----- **ALLEGATO "B" AL N. 17.292 DI RACCOLTA** -----

--- **STATUTO ASSOCIAZIONE AUTISMO APUANIA ONLUS** ---

----- **ART.1 - COSTITUZIONE** -----

E' costituita tra genitori, familiari e simpatizzanti di persone affette da disturbi dello spettro autistico o da altri disturbi generalizzati dello sviluppo, l'Associazione denominata "Associazione Autismo Apuania Onlus" abbreviabile in "A.A.A.Onlus" -----

L'"Associazione Autismo Apuania Onlus" è una Associazione di volontariato. -----

Si intende per disturbo dello spettro autistico quanto definito nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Autismo è attualmente considerato un disturbo mentale biologicamente determinato con esordio nella prima infanzia e caratterizzato da deficit nella comunicazione sociale e nella relazione sociale e da comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi. -----

"Associazione Autismo Apuania Onlus" ha sede legale nel Comune di Massa (Ms). -----

I contenuti e la struttura della organizzazione sono democratici. -----

----- **ART. 2 - FINALITA'** -----

- L'Associazione si propone di: -----

1) Difendere i diritti e le pari opportunità delle persone autistiche, ispirandosi alla Carta dei Diritti presentata dall'Associazione Internazionale Autisme Europe e adottata dal Parlamento Europeo nel maggio 1996 ed alla Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità adottata dall'O.N.U. il 13 dicembre 2006. -----

2) Promuovere ed attuare la formazione delle persone interessate alle problematiche dell'Autismo (insegnanti, terapeuti, volontari, ecc.) attraverso corsi, convegni e pubblicazioni, coerentemente con lo stato dell'arte delle conoscenze universalmente accettate sull'Autismo e sostenere strategie di intervento basate su prove di efficacia ed evidenze scientifiche. -----

3) Stabilire rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati e con associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere la creazione di servizi finalizzati ad una presa in carico specifica, allo scopo di: -----

a) garantire il migliore sviluppo possibile delle potenzialità delle persone autistiche, l'autonomia personale, lavorativa e una vita piena e dignitosa, secondo le possibilità di ciascuno, nel rispetto della diversità e dei diritti soggettivi; -----

b) migliorare la qualità di vita dei familiari e promuovere la loro piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa, valorizzando il loro ruolo di partners attivi nella presa in carico educativa della persona autistica. -----

4) Collaborare con soggetti, organizzazioni non lucrative e centri sanitari allo scopo di realizzare progetti riabilitativi, educativi, ricreativi, sportivi e lavorativi orientati verso la vita indipendente delle persone con Autismo in armonia con le vigenti Leggi. -----

5) Stabilire rapporti di collaborazione con l'Associazione europea Auti-

sme Europe e con i suoi membri allo scopo di scambiare esperienze e conoscenze, di realizzare progetti comuni e di sviluppare una rete internazionale di solidarietà. -----

6) Stipulare negozi a titolo fiduciario di cui all'art. 6 della legge 112/2016, assumendo la gestione patrimoniale di beni mobili e immobili di proprietà dei soci o di terzi, perseguendo l'associazione come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave. -----

L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro. -----

ART. 3 - ORGANI -----

Gli organi della Associazione sono: -----

a) l'assemblea dei soci; -----

b) il consiglio direttivo; -----

c) il presidente. -----

ART. 4 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI -----

L'Assemblea è costituita da tutti i soci individuali e delle associazioni affiliate rappresentate da un loro delegato. -----

Essa è presieduta dal presidente ed è da lui convocata in via ordinaria una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e in via straordinaria, quindici giorni prima della data prevista. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora il luogo della adunanza e l'ordine del giorno e deve essere inviata a mezzo posta elettronica al domicilio speciale digitale eletto da ciascun socio al momento della sua iscrizione, o variato successivamente. Tale domicilio speciale consiste nella elezione di un indirizzo di posta elettronica, certificata o ordinaria. Qualora l'indirizzo digitale indicato faccia riferimento a un servizio che non consenta la prova dell'avvenuta ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative a tali circostanze in relazione alle ricevute convocazioni e/o comunicazioni. -----

La convocazione può avvenire anche su richiesta di 1/5 dei soci aderenti all'Associazione; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea dovrà essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione. -----

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria è regolarmente costituita: ---

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega; -----

- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. -----

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono validamente adottate con la maggioranza semplice dei presenti; le deliberazioni della assemblea straordinaria sono validamente adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti. -----

Partecipano alla assemblea ed hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno due mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa, ogni socio potrà rappresentare altri soci in sede di assemblea essendo portatore di non più di tre deleghe. -----

- L'assemblea ordinaria: -----

- elegge il consiglio direttivo con un numero di preferenze non supe-

- riore a 5 (cinque); -----
- elegge, se necessario, il collegio dei revisori; -----
 - delibera sul bilancio preventivo e consuntivo; -----
 - approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo; ---
 - formula proposte per il buon funzionamento dell'Associazione. L'assemblea straordinaria: -----
 - delibera sulle modifiche dello statuto proposte da uno degli organi dell'Associazione o dai soci che l'hanno richiesta. -----
 - delibera sulla messa in liquidazione dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione di beni della stessa ad altra Associazione avente la stessa finalità. -----

----- ART. 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO -----

Il consiglio direttivo, eletto dall'assemblea dei soci, regge ed amministra l'Associazione. -----

Il C.D. è composto da 5 (cinque) membri, eletti dall'assemblea e può avvalersi di consulenti esterni. -----

Per i primi adempimenti statutari, il membro del C.D. eletto con il maggior numero di consensi convoca entro 30 (trenta) giorni dalla elezione il nuovo C.D. -----

Il C.D. si riunisce, su convocazione del presidente, di norma trimestralmente ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri; in tal caso la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla richiesta. -----

Il C.D. è obbligato a riunirsi almeno un mese prima della assemblea annuale dei soci indetta per la approvazione del bilancio. -----

Il Presidente convoca il C.D. a mezzo posta elettronica inviata al domicilio digitale speciale di ciascun consigliere. -----

Le deliberazioni del C.D. sono valide con la presenza di almeno 3 (tre) membri ed a maggioranza dei presenti. -----

Il C.D. ha i seguenti compiti: -----

- fissare la quota annuale di socio; -----
- eleggere il Presidente tra i suoi membri; -----
- eleggere il vice presidente; -----
- nominare il segretario-tesoriere anche al di fuori dei soci; -----
- fissare le norme per il funzionamento della Associazione; -----
- fare propri i bilanci preventivo e consuntivo annuali per sottoporli alla approvazione dell'assemblea dei soci; -----
- assumere il personale qualora fosse necessario, con preferenza, tra i volontari; -----
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea dei soci promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzando la spesa;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti e qualora di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza. -----

Il C.D. è delegato a decidere l'istituzione ed il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune, istituire, sopprimere e trasferire ovunque unità locali, operative quali succursali, filiali, uffici amministrativi, laboratori per attività associative; -----

- notificare, con semplice comunicazione ai competenti uffici, la even-

tuale modifica della sede legale. -----

Si decade dalla nomina di consigliere dopo 3 (tre) assenze consecutive non giustificate dalle riunioni del C.D.. Viene, o verrà, nominato il primo dei non eletti (se ancora disponibile all'incarico) senza obbligo di convocare l'assemblea. -----

----- ART. 6 - IL PRESIDENTE -----

Il Presidente, che è anche presidente dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti. -----

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. -----

Esso vigila perchè siano osservate le norme statutarie, attua le delibere del C.D. ed è consegnatario del patrimonio della Associazione, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del C.D. ---

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del C.D. sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 9 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli. -----

In caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente. -----

----- ART. 7 - SEGRETARIO-TESORIERE -----

Le funzioni del Segretario sono quelle di: -----

- coadiuvare il Presidente; -----
- provvedere alla tenuta ed aggiornamento del registro dei soci; -----
- provvedere al disbrigo della corrispondenza; -----
- redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del C.D.; -----
- tiene aggiornata la posizione contributiva di ciascuno socio. -----

Il segretario è capo del personale, compito che svolge secondo gli indirizzi ricevuti dal presidente. -----

Il segretario, altresì, svolge le funzioni di tesoriere che sono quelle di:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al C.D. entro il mese di marzo di ciascun anno; -----
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonchè alla conservazione della documentazione relativa con indicazione nominativa dei soggetti eroganti; -----
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del C.D. -----

Il tesoriere può avvalersi di consulenti esterni per l'adempimento della tenuta dei libri contabili e degli obblighi verso l'amministrazione finanziaria dello Stato. -----

----- ART. 8 - CARICHE SOCIALI, DURATA -----

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo i rimborsi delle spese sostenute per l'Associazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. -----

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio stesso. -----

----- ART. 9 - BILANCIO -----

Alla fine di ogni esercizio sociale devono essere redatti a cura del tesoriere e fatti propri dal C.D. i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione. -----

Dal bilancio consuntivo devono risultare anche i beni immobili e le attrezzature, i contributi ed i lasciti ricevuti. -----

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. -----

ART. 10 - I SOCI -----

I soci, per essere ammessi all'Associazione, devono rivolgere domanda al C.D. dichiarando di accettare, senza riserva, lo Statuto dell'Associazione. -----

I soci sono indicati in due distinte categorie: -----

a) soci individuali; -----

b) associazioni affiliate, fondazioni: le associazioni affiliate e le fondazioni sono rappresentate presso l'Associazione madre da un singolo rappresentante. -----

L'ammissione sarà deliberata dal C.D. insindacabilmente e da tale data decorrerà; all'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa; i successivi versamenti annuali dovranno essere effettuati entro il mese di febbraio di ciascuno anno. -----

Il socio, ammesso nel corso dell'anno, sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale. -----

I soci cessano di appartenere all'Associazione oltrechè per morte, recesso, per decadenza, per esclusione e per scioglimento. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda, che deve avere la forma scritta. La decadenza si verificherà, per morosità nel pagamento della quota associativa. Il consiglio direttivo può dichiarare l'esclusione del socio che non è in regola con i contributi associativi da almeno 18 (diciotto) mesi, che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione. -----

L'esclusione del socio, deliberata dal C.D. insindacabilmente, è notificata per iscritto. -----

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale. Tutte le prestazioni a qualsiasi titolo fornite dai soci sono gratuite. -----

ART. 11 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI -----

I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato, e di recedere dall'appartenenza all'Associazione. -----

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal C.D. e di prestare il lavoro preventivamente concordato. -----

ART. 12 - QUOTA ASSOCIATIVA -----

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal C.D. Essa è annuale, non è frazionabile nè restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, nè prendere parte alle attività dell'organizzazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. -----

ART. 13 - PATRIMONIO -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: -----

a) dai beni mobili ed immobili inventariati (mobilio, arredi, attrezzatu-

re varie, libri, depositi bancari vincolati, ecc.) che sono di proprietà dell'Associazione; -----

b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; -----

c) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo, come risulta dai bilanci consolidati. -----

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: -----

- quote associative e contributi straordinari dei soci; -----

- contributi dei privati; -----

- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche; -----

- contributi di organismi internazionali; -----

- donazioni e lasciti testamentari; -----

- rimborsi derivanti da convenzioni; -----

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse e accessorie per natura a quelle statutarie dell'Associazione; -----

- beni mobili ed immobili e rendite pervenute alla Associazione a qualunque titolo. -----

I fondi sono depositati presso uno o più Istituti di credito o postali italiani. -----

Ogni operazione finanziaria, bancaria, patrimoniale è disposta con firma del Presidente o di altra persona da lui delegata. -----

----- ART. 14 - SCIOGLIMENTO -----

L'eventuale scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti. -----

L'assemblea deciderà, con le stesse modalità, chi dovrà svolgere le funzioni di liquidatore e a liquidazione avvenuta, l'eventuale residuo dovrà essere devoluto ad organizzazioni di volontariato aventi finalità affini. -----

----- ART. 15 - REQUISITI NON LUCRATIVI -----

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'istituzione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. --

E' fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità. -----

Per quanto in contrasto con le norme di funzionamento del presente statuto, avranno prevalenza le norme di legge in tema di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. -----

----- ART. 16 -----

----- NORMA DI RINVIO -----

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. -----

Seravezza, lì ventiquattro marzo duemiladiciassette. -----

Firmato: -----

Marrai Roberto. -----

Marzio Villari Notaio - sigillo. -----